



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 203

OGGETTO: Determinazione tariffe e periodo applicazione imposta di soggiorno anno 2019

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno **quindici** del mese di **Novembre** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	BRICHETTO CLARA	x	
3	CASANOVA CLAUDIO	x	
4	GUZZI ANDREA		x
5	ORSO MARINELLA	x	
6	VENERUCCI DELIA		x

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.

Assenti giustificati i Sigg.: Andrea Guzzi - Delia Venerucci

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Determinazione tariffe e periodo applicazione imposta di soggiorno anno 2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208, ed in deroga alle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;
- le delibere della Giunta Regione Liguria n. 362 del 5/05/2017 e n. 568 del 14/07/2017;
- l'adesione del Comune al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" (prot.n.24222 del 24/08/2017) di cui alla sopraccitata deliberazione G.C.n. 568/2017;
- la delibera G.C.n.162 del 12/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona nonché bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai fini della sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale;
- la delibera C.C. n. 128 del 21/12/2017 con cui:
 - è stata istituita nel Comune di Finale Ligure l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24/04/2017, n. 50, al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12/11/2014 n.32;
 - è stato approvato, nella sua versione concordata con le associazioni provinciali di categoria ed i Comuni interessati, il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno stabilendo, relativamente al 2018, l'applicazione dell'imposta nei soli mesi di luglio e agosto;
- la delibera G.C. n.172 del 21/12/2017 con cui sono state approvate le tariffe d'imposta per l'anno 2018, graduate da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri Comuni e con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive;

ATTESO che ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

(articolo 5 comma 2) Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;

(articolo 6 comma 3) La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese;

RICHIAMATO l'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona e ritenuto di:

- mantenere, anche per l'annualità 2019, la graduazione delle tariffe da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile di cui alla sopraccitata delibera G.C. n.172/2017;
- stabilire l'applicazione dell'imposta, relativamente all'annualità 2019, nel periodo 1° aprile – 31 ottobre fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 "*legge finanziaria 2007*" il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la Legge regionale 12 novembre 2014, n.32 "*Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*".

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del DL 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del DLgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del DLgs 446/1997"*

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri Comuni (accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona) e con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, nei limiti minimo di € 0,50 e massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, modulando la tassa, all'interno della suddetta fascia, come di seguito indicato:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi, locande, residenze turistico-alberghiere (RTA)

classificazione	tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50

Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, ex parchi vacanze (art.68 Legge regionale 32/2014),

Tariffa €/gg a persona
€ 0,50

Altre Strutture ricettive:

Tipologia	tariffa €/gg a persona
- Affittacamere - Agriturismo - Bed & Breakfast - case e appartamenti per vacanze (C.A.V.) - case per ferie	€ 1,00
Ostelli	€ 0,50

Altre tipologie di alloggio turistico: appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Tariffa €/gg a persona
€ 1,00

2. Di stabilire, per l'anno 2019, in € 25,00 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta.

3. Di stabilire l'applicazione dell'imposta, relativamente all'annualità 2019, nel periodo 1° aprile – 31 ottobre fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate